

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 38/26
del 05.08.2026

**Bando a sostegno della digitalizzazione impresa 4.0 e della transizione
energetica delle micro piccole e medie imprese delle province di Pistoia
e Prato
Anno 2026**

Pagine 16 (compresa la copertina)

BANDO A SOSTEGNO DELLA DIGITALIZZAZIONE IMPRESA 4.0 E DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO ANNO 2026

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, di seguito Camera di Commercio, tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale per il triennio 2026-2028, intende sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando a sostegno della digitalizzazione Impresa 4.0 e della transizione energetica", la Camera di Commercio intende, in particolare, supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con particolare riguardo all'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 490.170,00** (quattrocentonovantamila e centosettanta), interamente a carico della Camera di Commercio.
2. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Il responsabile del procedimento definito ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, è Rossella Micheli, responsabile del Servizio Digitalizzazione e Orientamento.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
 - b) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
 - c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese. Si precisa che non possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
 - d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) non essere in liquidazione volontaria, né essere sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) non risultare destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9 comma 2 lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - g) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - h) non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
 - i) non aver commesso violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali nonché delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - j) non avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda²;
 - k) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio di Pistoia – Prato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
 - l) avere assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui al comma 1 lett. g) e lett. h) del presente articolo potrà, tuttavia, essere concesso un

¹ Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

² La preclusione non opera quando:

- il reato è stato depenalizzato
- è intervenuta la riabilitazione
- nel caso di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

termine non superiore a 10 giorni lavorativi⁴ dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.

3. I requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione del requisito di cui al comma 1, lett. b), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo. Il disposto di cui al precedente comma 2, secondo periodo, si applica in ogni fase di gestione dell'incentivo.

Articolo 5 – Limiti alla presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente da imprese singole. Non è ammessa la presentazione di progetti in forma congiunta da parte di più imprese.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando. **In caso di presentazione di più domande sarà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.**

Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori.

Inoltre non possono:

- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- essere amministratori o soci dell'impresa richiedente;
- essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

2. Relativamente ai soli servizi di consulenza e formazione l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:
 - a. Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
 - b. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - e. enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
 - f. EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - g. Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web:

⁴ Sono considerati lavorativi tutti i giorni di calendario esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

[https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dell'innovazione"\);](https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dell'innovazione)

- h. ulteriori fornitori in possesso di partita IVA a condizione che gli stessi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle tecnologie e dei servizi di cui all'articolo 8 del presente Bando e oggetto dell'intervento proposto.

Articolo 7 – Ambiti di intervento

1. Sono ammessi ad agevolazione **progetti coerenti con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che prevedano l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 8
2. Il **valore minimo dell'investimento** ammesso è di **euro 3.000,00** (tremila).
3. Al momento della presentazione della **domanda i progetti potranno essere già conclusi, iniziati e non conclusi o da iniziare.**

Articolo 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per **l'acquisto delle tecnologie**:
 - a. manifattura additiva e stampa 3D;
 - b. cloud, fog e quantum computing;
 - c. soluzioni di cyber security e business continuity;
 - d. intelligenza artificiale;
 - e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
 - f. robotica avanzata e collaborativa;
 - g. big data & analytics;
 - h. blockchain;
 - i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
 - k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - l. customer relationship management (CRM)
 - m. sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
 - n. sistemi di geolocalizzazione;
 - o. sistemi per l'in-store customer experience;

- p. sistemi di e-commerce solo se nel progetto presentato sono effettivamente interconnessi ad un'altra tecnologia dell'elenco di cui al presente comma;
 - q. sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).
2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:
- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
 - b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
 - c. implementazione di tecnologie di cui al comma 1;
 - d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
 - e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
 - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
 - g. spese progettuali per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (ad esempio studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla costituzione della CER, realizzazione della documentazione tecnica, amministrativa e giuridica necessaria alla sua costituzione, inclusa la redazione del business plan, spese progettuali e legali);
 - h. interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese attraverso (ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati).
3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:
- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
 - b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco del comma 1.
4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
 - siti web aziendali;
 - l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista al comma 1;
 - acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
- 5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
- 6. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere:
 - a) sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 e strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7:
 - b) pagate con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (esclusivamente bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, RI.BA., RID o SDD, carta di credito);
 - c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
- 7. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, lett. a), la spesa si considera sostenuta a partire dal 1° gennaio 2026 qualora sia l'emissione delle fatture elettroniche (o degli altri documenti di spesa di valore equivalente) sia l'effettuazione dei relativi pagamenti, anche a titolo di acconto, siano avvenuti a partire dalla predetta data.

Articolo 9 – Natura ed entità dell'agevolazione

1. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di **contributo a fondo perduto**.
2. I contributi avranno un **importo massimo di euro 5.000,00** (cinquemila) oltre la premialità di cui al successivo comma 7.
3. Il valore minimo dell'investimento ammesso è di euro 3.000,00 (tremila).
4. I contributi copriranno il 50% dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.
5. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituisce elemento premiante il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a. l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b. il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, da dimostrarsi mediante produzione di copia della certificazione stessa.
6. Alle imprese in possesso di almeno uno degli elementi premianti di cui al comma precedente, verrà riconosciuta una premialità di **euro 250,00** (duecentocinquanta) concedibile nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
7. In ogni caso l'attribuzione delle premialità di cui ai precedenti commi 5 e 6 non potrà comportare il superamento del 100% dei costi ammissibili tenuto conto del disposto dell'articolo 11. La maggiorazione è riconosciuta una sola volta e non è cumulabile, anche qualora l'impresa sia in possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 5.

8. I contributi saranno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600⁵.

Articolo 10 - Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi del Regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (G.U.U.E. 15 dicembre 2023, L.), n. 1408/2013 del 18.12.2013 (G.U.U.E. L352 del 24.12.2013) e s.m.i., ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L190 del 28.6.2014) e s.m.i. relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi a una "impresa unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni (Regolamento n. 2023/2831 e Regolamento 717/2014) ovvero di tre esercizi finanziari (Regolamento 717/2014).
3. Qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» ai sensi del presente Bando comporti il superamento del massimale pertinente, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nel massimale stesso, ferma restando la necessità di integrale realizzazione del progetto presentato.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme dalle norme del pertinente Regolamento.

Articolo 11 – Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con aiuti di Stato e altri aiuti "*de minimis*" nei limiti previsti dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. Possono inoltre essere cumulate con agevolazioni fiscali o contributive che non costituiscono aiuto di Stato, nel limite del 100% dei costi effettivamente sostenuti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono in ogni caso cumulabili con altri aiuti concessi dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato per gli stessi costi ammissibili

Articolo 12 – Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere:
 - generate tramite la procedura online disponibile sul sito www.ptpo.camcom.it che produrrà un file in formato PDF/A;
 - firmate digitalmente, **con certificato valido al momento della presentazione dell'istanza**, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - trasmesse esclusivamente quale allegato a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo PEC della Camera di Commercio: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, indicando come oggetto del messaggio: "**DT26 – Bando Transizione 5.0 – anno 2026**";
 - ciascun messaggio non potrà contenere più di una domanda.
2. Le domande di contributo, devono essere inviate **dalle ore 18:00 del 21 settembre 2026 alle ore 23:59 del 1° ottobre 2026**.
3. Le domande inviate anzitempo o successivamente al termine finale non saranno prese in considerazione.

⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2027 il riferimento deve intendersi all'art. 43, comma 2, del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

4. Le domande prive della sottoscrizione digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e/o non riprodotte in formato PDF/A **saranno considerate inammissibili**. Saranno altresì considerate inammissibili le domande inviate con modalità difformi da quelle stabilite al comma 1.
5. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione, secondo la casistica di cui sotto:

A) PROGETTO GIÀ TERMINATO NEL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- i. **fatture elettroniche** intestate all'impresa richiedente (non sono ammesse copie di cortesia), ovvero fatture cartacee in caso di soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica. Per le fatture elettroniche emesse ai sensi della normativa vigente, il beneficiario è tenuto a produrre il file originale in formato XML oppure una copia informatica leggibile della fattura elettronica in formato PDF, purché integralmente riprodotto del relativo contenuto e idonea a consentire l'identificazione univoca del documento fiscale. Resta ferma la facoltà della Camera di Commercio di richiedere, in sede di controllo, l'esibizione del file originale della fattura elettronica.

Nel caso di fatture emesse da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato le stesse devono essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo.

Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

- ii. **quietanze di pagamento secondo le seguenti modalità:**

- pagamenti tramite bonifico bancario o SEPA Credit Transfer: ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- pagamenti tramite carta di credito; dovrà essere prodotta copia dell'estratto conto da cui dovranno essere cancellati gli elementi non pertinenti con particolare riferimento a movimenti e nominativi non rilevanti ai fini della domanda di contributo;
- pagamenti tramite R.I.B.A: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnato dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- pagamenti tramite RID o SDD: occorre presentare l'estratto conto dal quale risulti la data di addebito dell'importo;

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno bancario/circolare e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo;

- iii. **autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** solo nel caso e secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2 lettera h del presente Bando;
- iv. nel caso di attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- v. **relazione finale sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante** dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate;
- vi. **report "SUSTAINability"** - self-assessment della sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'impresa compilato in ogni sezione,
(il report di cui sopra può essere ottenuto rispondendo a un questionario che si trova sul portale dedicato <https://cciaapratopistoia.esgdintec.it/index.aspx>);
- vii. **report "SELF 4.0"** - self-assessment della maturità digitale dell'impresa,
(il report di cui sopra può essere ottenuto rispondendo a un questionario che si trova sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);

B) PROGETTO NON ANCORA INIZIATO/PROGETTO GIA' INIZIATO MA NON TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- i. **preventivi di spesa** redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti da soggetti regolarmente abilitati su propria carta intestata - non saranno ammessi auto preventivi);
- ii. **autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** solo nel caso e secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera h) del presente Bando.

- iii. **report "SELF 4.0"** - self-assessment della maturità digitale dell'impresa,

(il report di cui sopra può essere ottenuto rispondendo a un questionario che si trova sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it)

Il questionario "SELF 4.0" dovrà essere compilato in fase di richiesta di contributo ed essere **ripetuto in fase di rendicontazione** delle attività svolte, allegando il report corrispondente alla fase specifica nell'ambito della documentazione richiesta dal bando.

6. Qualora l'impresa sia in possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125) dovrà altresì essere allegata copia della stessa. In caso contrario non si darà luogo all'attribuzione della prevista premialità.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
8. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Articolo 13 – Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) **secondo l'ordine cronologico di invio della domanda, senza distinzione tra progetti già conclusi di cui all'articolo 12, comma 5, lett. A e progetti in corso o non ancora iniziati di cui all'articolo 12, comma 5 lett. B.**
2. Ai fini della formazione della graduatoria faranno fede la data e l'orario indicati nel file "dati.xml" generato e allegato in automatico in sede di invio dal soggetto gestore del servizio di posta elettronica certificata. Si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo.
3. È facoltà dell'Ufficio competente, in ogni fase di gestione dell'incentivo, richiedere all'impresa l'eventuale documentazione mancante e tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, compresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **10 giorni lavorativi** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la **decadenza della domanda di contributo**.
4. Saranno comunque considerate irricevibili e quindi non ammesse a contributo le domande totalmente prive della documentazione da allegare al modulo di domanda di cui all'articolo 12, comma 5.
5. In caso di esaurimento dei fondi stanziati, in presenza di più domande a parità di ordine di arrivo posizionate all'ultimo posto della graduatoria delle domande finanziabili, qualora le risorse residue disponibili siano insufficienti all'assegnazione del contributo nella misura massima richiesta, il contributo complessivo teoricamente spettante sarà assegnato in proporzione all'ammontare delle spese ammissibili. Non si darà luogo all'assegnazione nel caso in cui le risorse residue non siano in grado di garantire la concessione dell'importo minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
6. L'elenco delle imprese beneficiarie del contributo verrà pubblicato sul sito internet camerale.
7. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce o provvedimenti di revoca.

totale o parziale di contributi concessi intervenuti entro il 31 marzo 2027, o in caso di rifinanziamento della misura. Si applica il disposto di cui al comma 5, ultimo periodo.

8. Le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti del presente Bando e complete di tutti i documenti richiesti saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del Dirigente competente entro 90 giorni dalla loro regolarizzazione. Sono fatte salve le cause di sospensione dei termini del procedimento previste dalla legge. I termini potranno altresì essere superati in caso di ritardo nel rilascio del DURC on-line per cause non imputabili alla Camera di Commercio.
9. Nel caso di **progetti in corso o non ancora iniziati**, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione, l'impresa avrà **120 giorni di tempo per completare il progetto e presentare la documentazione di spesa**.

Articolo 14 – Inserimento del CUP in fattura

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Camera di Commercio comunicherà per PEC alle imprese beneficiarie l'avvenuta concessione del contributo e contestualmente trasmetterà il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto.
2. **Per i progetti già conclusi**, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1, l'impresa assegnataria di contributo **dovrà trasmettere per PEC alla Camera di Commercio la documentazione comprovante la regolarizzazione delle fatture prodotte in sede di presentazione con l'apposizione del CUP** assegnato al progetto in assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 24.02.2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023 n. 41, come modificati dalla L. 30.12.2023, n. 213. L'integrazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità⁶:
 - **Fatture elettroniche**
mediante utilizzo dell'apposito servizio web messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate⁷ e trasmissione, per ciascuna fattura, della certificazione dell'elenco dei CUP associati alla fattura stessa generato a mezzo del predetto servizio web;
 - **Fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non siano tenuti all'emissione di fattura elettronica)**
mediante indicazione del codice CUP da parte dell'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un timbro, e trasmissione di copia così integrata.
3. La mancata trasmissione nei termini prescritti della documentazione in esame comporta l'inammissibilità della relativa spesa e la conseguente revoca parziale o totale del contributo.
4. **Nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati** le fatture elettroniche emesse successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 **dovranno riportare, nell'apposito campo, il codice CUP pena la non ammissibilità della spesa**. E' tuttavia ammessa la regolarizzazione con le modalità indicate al comma 2 purché la stessa avvenga prima della trasmissione della rendicontazione,
5. Le fatture cartacee (emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non siano tenuti all'emissione di fattura elettronica) e le fatture elettroniche emesse prima della ricezione della comunicazione di cui al comma 1 **dovranno essere integrate con le modalità di cui al comma 2, pena la non ammissibilità della spesa**.

⁶ Le presenti istruzioni sono fornite ai sensi del paragrafo 3 della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025.

⁷ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 563301/2025.

Articolo 15 – Rendicontazione e/o liquidazione del contributo

1. **Nel caso di progetti già conclusi** la liquidazione e conseguente erogazione del contributo sarà disposta con provvedimento del dirigente competente da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 comma 2. Sono fatte salve le cause di sospensione dei termini del procedimento previste dalla legge. I termini potranno altresì essere superati in caso di ritardo nel rilascio del DURC on-line per cause non imputabili alla Camera di Commercio.
2. Nel caso di **progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda**, la liquidazione e conseguente erogazione del contributo sarà disposta con provvedimento del dirigente competente da adottarsi entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione. Sono fatte salve le cause di sospensione dei termini del procedimento previste dalla legge. I termini potranno altresì essere superati in caso di ritardo nel rilascio del DURC on-line per cause non imputabili alla Camera di Commercio.
3. Al modello di rendicontazione (disponibile sul sito www.ptpo.camcom.it), compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- i. **fatture elettroniche** intestate all'impresa richiedente (non sono ammesse copie di cortesia), ovvero fatture cartacee in caso di soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato o che, in base alla normativa applicabile, non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica. Per le fatture elettroniche emesse ai sensi della normativa vigente, il beneficiario è tenuto a produrre il file originale in formato XML oppure una copia informatica leggibile della fattura elettronica in formato PDF, purché integralmente riproduttiva del relativo contenuto e idonea a consentire l'identificazione univoca del documento fiscale. Resta ferma la facoltà della Camera di commercio di richiedere, in sede di controllo, l'esibizione del file originale della fattura elettronica.

Nel caso di fatture emesse da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato le fatture devono essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale concessione del contributo.

Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

Le fatture dovranno essere in regola con quanto disposto al precedente articolo 14.

- ii. **quietanze** di pagamento secondo le seguenti modalità:
 - pagamenti tramite bonifico bancario o SEPA Credit Transfer: ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
 - pagamenti tramite carta di credito; dovrà essere prodotta copia dell'estratto conto da cui dovranno essere cancellati gli elementi non pertinenti con particolare riferimento a movimenti e nominativi non rilevanti ai fini della domanda di contributo;
 - pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnato dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - pagamenti tramite RID o SDD: occorre presentare l'estratto conto dal quale risulti la data di addebito dell'importo;

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno bancario/circolare e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo;

- iii. nel caso di attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- iv. **relazione finale** sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate;
- v. **report "SUSTAINability" - self-assessment** della sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'impresa compilato in ogni sezione,

(il report di cui sopra può essere ottenuto rispondendo a un questionario che si trova sul portale dedicato <https://cciaapratopistoia.esgdintec.it/index.aspx>);

vi. **report “SELF 4.0”⁸ - self-assessment** della maturità digitale dell'impresa,

(il report di cui sopra può essere ottenuto rispondendo a un questionario che si trova sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it);

4. **La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC entro e non oltre i 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissibilità pena la decadenza dal contributo.** Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.
5. In tutti i casi previsti, l'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali, il cui accertamento verrà effettuato d'ufficio mediante richiesta del DURC on line. In caso di irregolarità, qualora sia già intervenuto il provvedimento di concessione del contributo, si darà luogo all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013⁹.
6. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.
7. In sede di emissione del mandato di pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, si darà luogo all'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e s.m.i.¹⁰.

Articolo 16 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque **non inferiore al 70%** delle spese ammesse a contributo;
 - f) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;

⁸ In caso di progetti non ancora conclusi o da iniziare al momento di presentazione della domanda l'impresa deve compilare il questionario “SELF 4.0” sia in fase di richiesta di contributo, sia in fase di rendicontazione delle attività svolte allegando di volta in volta, nell'ambito della documentazione richiesta, il report corrispondente alla fase specifica.

⁹ Ai sensi della disposizione citata, in presenza di DURC irregolare è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche concedenti di attivare il cosiddetto intervento sostitutivo, cioè di sostituirsi al debitore principale trattenendo, dall'ammontare dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza accertata, e provvedendo a versare detto importo direttamente agli Istituti previdenziali e assicurativi creditori.

¹⁰ Ai sensi del citato articolo le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il riferimento deve intendersi all'art. 144, comma 1, del D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

- g) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - h) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
 - i) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0¹¹ in caso di progetti non ancora conclusi o da iniziare al momento di presentazione della domanda.
2. Nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati al momento della presentazione della domanda, i soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a **richiedere l'autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata**, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, via PEC alla Camera di Commercio all'indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio successivamente alla data di effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

Articolo 17 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi previsti dal presente bando.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a consentire e favorire le attività di controllo di cui al comma precedente e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese in sede di accesso alle agevolazioni o nelle fasi successive e, comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulle dichiarazioni presentate.

Articolo 18 – Revoca del contributo

1. Oltre al caso di cui al precedente articolo 14, comma 3, il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 17 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 17;
 - d) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 (escluso il requisito di cui alla lettera b) prima della liquidazione del contributo. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 15, comma 5;
 - e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previste dal presente bando ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17 del D.lgs. 27 novembre 2005, n. 184.

¹¹ In caso di progetti non ancora conclusi o da iniziare al momento di presentazione della domanda l'impresa deve compilare il questionario "SELF I 4.0" sia in fase di richiesta di contributo, sia in fase di rendicontazione delle attività svolte allegando di volta in volta, nell'ambito della documentazione richiesta, il report corrispondente alla fase specifica.

Articolo 19 – Trasparenza

1. I dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet dell'Ente secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). I medesimi dati sono trasmessi al Registro Nazionale Aiuti anche a fini della loro pubblicazione.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali - informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (GDPR)

1. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Bando (istruttoria amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; erogazione del contributo; adempimento degli obblighi di trasparenza e altri obblighi stabiliti dalla vigente normativa) sulla base dei seguenti presupposti giuridici:

- Art. 6.1 lettera e) GDPR (assolvimento di compiti di interesse pubblico) – Legge 580/1993;
- Art. 6.1 lettera c) GDPR (obbligo legale per verifica antimafia e trasparenza);

nonché, a titolo esemplificativo:

- Art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
- D.Lgs. 33/2013 per pubblicazione sul sito camerale;

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

2. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
3. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

4. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione dell'ultima quota del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

5. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
6. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Pistoia-Prato con sede legale in Via del Romito 71 Prato (Tel 0574/61261) e sede distaccata in Corso Silvano Fedi 36 Pistoia (Tel 0573/99141), mail: segreteria@ptpo.camcom.it, PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato la Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it